

CISL UIL
CONFINDUSTRIA CONFAPI
CONFARTIGIANATO CNA CASA FEDERCLAAI
Regionali del VENETO

**REGOLAMENTO ELETTORALE per l'elezione dei delegati che compongono
l'assemblea di Solidarietà Veneto – Fondo Pensione**

Il presente regolamento, sottoscritto dalle Parti Istitutive, indica le norme e le procedure per l'elezione dei delegati che compongono l'Assemblea del Fondo nel numero e con le modalità stabilite dallo Statuto del Fondo.

A. Norme generali

Art. 1

Entro i tre mesi precedenti la scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione del Fondo, invita le Parti Istitutive ad avviare la procedura per il rinnovo dei membri dell'Assemblea prevista dall'art. 15 dello Statuto, coinvolgendo i lavoratori aderenti e le imprese associate in regola con la contribuzione a un mese dalla data di indizione delle elezioni.

Verranno eletti 200 membri, dei quali 95 in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, 95 in rappresentanza delle imprese e 10 in rappresentanza di lavoratori atipici, autonomi e coltivatori diretti. Le aziende sono impegnate a dare comunicazione ai lavoratori della scadenza elettorale e ad affiggere alle bacheche la comunicazione inviata dal Fondo.

Art. 2

Le operazioni di voto sono organizzate e coordinate da un **Ufficio elettorale** nominato dal Consiglio di Amministrazione e composto da cinque membri con il compito di:

- Predisporre quanto necessario per un corretto e celere svolgimento della fase elettorale;
- Ricevere e verificare la regolarità delle liste e dei candidati;
- Predisporre le schede per le votazioni;
- Inviare la scheda elettorale al domicilio di ciascun associato al Fondo;
- Ricevere le schede votate e procedere allo scrutinio;
- Predisporre il verbale finale e darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione, alle Parti Istitutive, agli associati presso le Aziende e ai candidati eletti;
- Pronunciarsi, con decisione presa a maggioranza, su qualsiasi questione relativa alle operazioni di voto e ai candidati eletti.

L'Ufficio elettorale potrà allestire uno o più seggi elettorali, anche presso le sedi delle Parti Istitutive o delle aziende, oppure ricevere il voto direttamente presso il Fondo, previo invio della scheda elettorale all'indirizzo dell'associato.

Le operazioni di voto si devono concludere entro 15 giorni dalla scadenza del mandato.

B. Elezione dei delegati dei lavoratori dipendenti

Art. 3

L'elezione dei delegati dei 95 lavoratori dipendenti avviene votando su una o più liste di candidati presentate entro i termini fissati dall'Ufficio elettorale, nei limiti presente regolamento.

Il territorio regionale viene suddiviso in Collegi elettorali e ciascun Collegio esprimerà un numero di eletti in ragione direttamente proporzionale al numero dei soci del Fondo dipendenti da aziende situate nell'ambito territoriale del Collegio stesso.

Art. 4

Hanno diritto di voto e possono essere eletti delegati tutti gli associati al Fondo, iscritti da almeno 30 giorni alla data di apertura della fase elettorale.

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno trenta associati di ciascun Collegio e presentate all'Ufficio elettorale entro il termine di dieci giorni dall'apertura della fase elettorale. Ogni avente diritto può candidarsi in una sola lista.

Le liste e le schede elettorali, chiaramente identificate, conterranno i nominativi dei candidati, corredati del nome della provincia e settore produttivo di appartenenza.

Il responsabile di ogni lista potrà richiedere l'affissione di materiale di propaganda in appositi spazi all'interno dell'Azienda.

Art. 5

La votazione avviene con voto segreto (elettronico o cartaceo) sulla scheda contenente tutte le liste in ordine di data di presentazione all'Ufficio elettorale.

Art. 6

La modalità di voto "elettronico" dovrà garantire l'accesso gratuito al voto e livelli di riservatezza analoghi a quelli previsti per il voto "cartaceo".

Se si utilizza parallelamente la modalità di voto "cartaceo", le schede votate dovranno essere rispedite o fatte pervenire al Fondo in busta chiusa. Le schede, opportunamente ripiegate, potranno essere raccolte dagli operatori incaricati dal Fondo, nei punti attivati a tal fine sul territorio.

Lo scrutinio potrà essere manuale, ottico o elettronico e se necessario l'Ufficio Elettorale potrà nominare anche scrutatori.

I relativi verbali saranno sigillati in una busta chiusa ed inviati all'Ufficio elettorale presso il Fondo, per la compilazione del quadro finale dei risultati.

Ogni ulteriore aspetto di carattere tecnico è demandato all'Ufficio Elettorale.

Art. 7

Preso atto del risultato dello scrutinio, l'Ufficio elettorale del Fondo provvederà alla compilazione dell'elenco dei delegati risultati eletti a far parte dell'Assemblea del Fondo nel numero previsto dallo Statuto ed alla relativa verbalizzazione.

In caso di parità di voti, prevale il delegato più anziano in età.

I delegati eletti permarranno in carica per il tempo statutariamente previsto; in caso di dimissioni o revoca, subentrerà il primo dei non eletti che resterà in carica per il mandato residuo.

Art. 8

Cessa dall'incarico il delegato che:

- Riscatta l'intera posizione individuale presso il Fondo per cessazione del rapporto di lavoro o per morte;
- Trasferisce ad altro Fondo la propria posizione;
- È escluso da Socio o da delegato con delibera dell'Assemblea in base all'art. 16 dello Statuto.

C. Elezione dei delegati dei datori di lavoro

Art. 9

Ciascuna delle Associazioni facenti capo a Confindustria, a Confapi ed alle Associazioni Artigiane del Veneto, promuoveranno, entro il termine di due mesi dalla scadenza del mandato, le assemblee delle Aziende associate al Fondo ovvero delle strutture di rappresentanza delle stesse, e daranno luogo all'elezione o nomina dei delegati in rappresentanza dei datori di lavoro, nella ripartizione prevista dall'accordo istitutivo del 20.09.2007, in modo da raggiungere il numero complessivo di 95.

Le stesse Associazioni faranno pervenire all'Ufficio elettorale del Fondo i verbali relativi in busta chiusa.

I delegati eletti faranno parte dell'Assemblea in rappresentanza dei datori di lavoro e permarranno in carica per tutto il mandato.

Nel caso di dimissioni o di revoca di uno dei delegati, subentrerà il primo dei non eletti della propria Associazione, che resterà in carica per il residuo del mandato.

D. Elezione dei delegati dei lavoratori atipici – coltivatori diretti – autonomi

Art. 10

Per la durata del presente mandato elettorale, le Associazioni Parti istitutive del Fondo dei lavoratori atipici co.co.pro., co.co.co., associati in partecipazione, liberi professionisti con partita iva senza Cassa Previdenziale, coltivatori diretti, lavoratori autonomi, nomineranno i 10 delegati nell'Assemblea del Fondo in ragione di 3 membri per i lavoratori atipici, 2 per i coltivatori diretti e 5 per i lavoratori autonomi.